

RISOLUZIONE N. 1/2001 del 30.1.2001

– Risoluzione sulla denominazione delle Commissioni Tributarie Regionali e delle relative sezioni staccate.

L'art. 1, comma 3 del D.L.gs 545/92 rimanda per l'indicazione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali alle "tabelle A e B" allegate al decreto che individuano le Commissioni Regionali col nome della rispettiva Regione.

Il D.P.R. 20.2.1996, concernente la nomina dei componenti delle Commissioni tributarie indica, invece, le Commissioni Regionali, per comodità esemplificativa, in base alla sede di ciascuna Commissione Regionale.

Appare, quindi, opportuno individuare un'unica comune denominazione delle Commissioni Regionali, da indicare nelle sentenze, provvedimenti, corrispondenza, insegne, ecc.

Anche se non espressamente previsto dalla normativa, la denominazione delle Commissioni Regionali, per il richiamo alle tabelle A e B, deve indicare la rispettiva regione, mentre per le sezioni staccate, deve essere indicata anche la città sede della sezione staccata.

Le Commissioni Regionali, pertanto, dovranno adottare la denominazione con l'indicazione delle relative regioni, preceduta dalla particella "di" o "del" o "della", senza l'indicazione della sede che per legge è stabilita presso ciascun capoluogo di Regione (es: Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, Commissione tributaria Regionale della Lombardia, ecc.).

Nel caso di istituzione di sezioni staccate della Commissione regionale, dovrà essere indicata anche la sede della sezione staccata (es: Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria).

Si raccomanda di adottare tale denominazione negli atti concernenti le Commissioni Regionali e le relative sezioni staccate.

Il Presidente: CALIENDO